CASSAZIONE PENALE

Sent. n. 35580/2007 - n. 37139/2007- n. 28499/2007

EDILIZIA - OCCUPAZIONE ABUSIVA DI CASE E COSTRUZIONI ABUSIVE DA PARTE DEI MENO ABBIENTI - EVENTUALE STATO DI NECESSITA'

del Dott. Lorenzo Botta

Stante la nota emergenza abitativa negli ultimi tempi la Corte di Cassazione Penale si è più volte pronunciata sul problema delle occupazione abusive o costruzioni abusive effettuate da soggetti meno abbienti

Con sentenza 35580/07, del 26 settembre 2007, la Corte aveva aperto uno spiraglio alla non punibilità delle occupazioni affermando che "*ai fini della sussistenza e dell'esimente dello stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p., rientrano nel concetto di danno grave alla persona non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma, anche, quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta nell'art. 2 della Carta Costituzionale..... fra i quali deve essere ricompresso il diritto all'abitazione, in quanto l'esigenza di un alloggio rientra tra i bisogni primari della persona*".

(art. 2 cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale).

Nella sostanza i Giudici della Cassazione Penale avevano annullato, con rinvio, una sentenza di condanna a carico di una donna resasi responsabile di aver occupato, con il proprio figlio minore, un alloggio, in quanto i giudici di merito avevano omesso di indagare sulle effettive condizioni economiche della donna e sulle effettive esigenze di tutelare il figlio minore. Tale indagine avrebbe permesso l'applicazione dell'art. 54 c.p. (stato di necessità) e scriminare in quanto, con l'occupazione della casa, si è evitato un danno grave alla salute della donna e del proprio figlio minore. La donna nella difesa tra l'altro aveva evidenziato di non potersi rivolgere al mercato degli alloggi per le condizioni di precarietà economica.

Giova evidenziare che la scriminante dello "stato di necessità" era stata riconosciuta, in rarissimi casi anche a coloro che, in luogo della baracca nella quale vivevano, si erano costruiti una casa senza concessione, al fine di evitare di far vivere i loro figli in un ambiente nocivo ed insalubre.

(Art. 54 c.p. - Stato di necessità- Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto alla necessità di salvare se od altri dal pericolo attuale di un danno

grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo).

E' di tutta evidenza che siamo davanti ad una interpretazione estensiva del "grave danno alla persona" prevista dall'art. 54 c.p. ricordando, tuttavia, che il predetto articolo prevede, anche e soprattutto, "'attualità del pericolo" che non deve essere altrimenti evitabile.

Successivamente, però, nel giro di pochi mesi la Corte ha neutralizzato l'apertura alla non punibilità della sentenza di cui sopra.

Infatti, con sentenza 37139/07 la Corte di Cassazione ha stabilito, senza mezzi termini, che l' occupazione di case popolari è reato in quanto l'assegnazione delle stesse deve avvenire secondo procedure pubblicistiche e che *"lo stato di bisogno non giustifica l'occupazione di un alloggio di proprietà dell'I.A.C.P."* e che quindi la fattispecie integra il reato di cui all'art. 633 c.p.
(Art. 633 Invasione di terreni o edifici- Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso da piu' di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da piu' di dieci persone, anche senza armi).

Dello stesso orientamento, poi, anche la sentenza 7183/08 della Cassazione Penale la quale precisa che il "disagio abitativo" è cosa diversa dallo "stato di necessità" di cui all'art. 54 c.p., per il quale è requisito indispensabile la presenza della "inevitabilità del pericolo" al fine di poter giustificare la lesione del diritto di proprietà attraverso l'occupazione abusiva di cui all'art. 633 c.p. Requisito che, in caso di occupazioni abusive di case, non è facile da dimostrare.

Aggiungasi che negli stessi termini si era espressa, anche, la sesta sezione penale della suprema Corte che con decisione 38259/07 aveva dichiarato *"illegittima la requisizione di case da destinare agli sfrattati disposta dal Presidente di un Municipio"*.

In sostanza, i giudici di Cassazione Penale ritengono inapplicabile l'art. 54 c.p. ai casi di occupazione di alloggi da parte di coloro che sono in stato di bisogno.

Tale orientamento è stato anche affermato riguardo alle costruzioni abusive realizzate dai meno abbienti. Infatti, nella sentenza della III sezione n. 28499/2007 alla richiesta di applicazione dello stato di necessità da parte dei legali dell'imputato, la Corte ha ribadito che le condizioni economiche e sociali disagiate non costituiscono una scriminante per coloro che costruiscono abusivamente in spregio alla normativa urbanistica, in quanto, l'attività edificatoria nel nostro ordinamento non è vietata ma è consentita nei limiti imposti dalla legge a tutela del territorio e trova diretto rilievo nel secondo comma dell'art. 9 della carta costituzionale (...*Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*).

Di conseguenza se l'area ricade in zona edificabile l'interessato può richiedere il permesso di costruire, in caso contrario se l'area non è edificabile il diritto alla casa non prevale sull'interesse pubblico diretto a garantire la tutela del paesaggio e dell'ambiente.